CAMERA DEI DEPUTATI N. 1994

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PIERACCINI, CAVALLARI, BUZZELLI, BOTTAI, SANNICOLÒ, FORA, LIZZADRI, BERNIERI e BARBIERI

Annunziata il 12 giugno 1951

Esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile di alcune attività artigianali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che vi presentiamo è giustificata da numerose ragioni, prima di tutte dalla necessità di tutelare lo sviluppo dell'artigianato più caratteristico e di cercare di aprirgli le strade per un nuovo sviluppo.

Dobbiamo tener presente la grave situazione di disoccupazione esistente nel nostro Paese, situazione che continua a peggiorare e che spinge molti lavoratori a cercare di trovare i mezzi per vivere nelle attività artigiane. Il settore dell'artigianato viene così a trovarsi in una delicata situazione di superaffollamento e di crisi, in particolare negli strati più bassi e nei settori meno qualificati. D'altra parte il carico fiscale, la scarsità del reddito, il ristagno della vita economica mantengono questi strati in condizioni di depressione molto grave. È evidente che il problema dell'artigianato va affrontato in modo organico e gli stessi promotori di questa proposta si sono fatti presentatori anche di altre proposte di legge proprio a questo scopo, ma è anche evidente che sono necessarie delle misure immediate per portare un sollievo efficace nella presente situazione.

L'esecuzione temporanea dell'imposta di ricchezza mobile troverebbe applicazione, in pratica, per le attività individuali e familiari caratterizzate dalla prevalenza assoluta del lavoro e lascerebbe immutato il regime fiscale delle aziende più complesse. Consentendo un sollievo alle categorie più povere dell'artigianato permetterebbe indirettamente una maggiore qualificazione degli apprendisti e un miglior rendimento di lavoro in quei piccoli nuclei lavorativi familiari più oppressi dalla schiacciante cappa di piombo dell'odierna pressione.

Non sarà necessario spendere molte parole per dimostrare lo stato attuale delle cose, basteranno alcuni dati sintetici indicativi, come quelli che è possibile trovare nel volume del noto studioso P. Luzzatto-Fegis: *Statistica demografica ed economica* (2ª edizione, pag. 451). Secondo un'indagine condotta da questo autore nel 1948 su mille famiglie di artigiani, 349 percepivano un reddito annuo inferiore a 390.000 lire, il che significa che il 35 per cento circa delle famiglie artigiane percepisce un reddito di circa 30.000 lire al mese. Se si pensi che questa situazione viene ad inserirsi in una congiuntura di grave crisi nell'occupazione e quindi ad incontrare crescenti difficoltà si comprende facilmente che è opportuno ed urgente cercare, con misure come questa proposta e indipendentemente dalle norme sulla perequazione tributaria, di far superare agli artigiani più poveri il periodo critico attuale con minori danni possibili.

Il provvedimento del resto non è fine a se stesso, ma vuole anche favorire attraverso l'alleggerimento della pressione fiscale, in-

direttamente, una sia pure modesta attrezzatura dei lavoratori artigiani prevedendo una esenzione temporanea (in questo caso di durata ridotta) quando venga impiegato macchinario e consentendo l'assunzione di apprendisti senza che per questo l'esenzione cessi.

L'articolo 1 indica le caratteristiche delle attività artigiane per le quali l'esenzione è stabilita e fissa le facilitazioni per l'attrezzatura dei lavoratori più modesti, con criteri rigorosi e con limitazioni che restringono l'applicazione del provvedimento ai soli artigiani più poveri.

L'articolo 2 stabilisce che l'esenzione ha luogo a richiesta degli interessati e che è accordata dagli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria.

La necessità di sollevare dalle gravi condizioni di depressione l'artigianato povero è il motivo che ci spinge a sollecitare un voto favorevole del Parlamento per questa nostra proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono dichiarati esenti dall'imposta di ricchezza mobile per la durata di anni dieci dalla data di entrata in vigore della presente legge, i redditi derivanti da attività artigiane svolte in forma ambulante, a domicilio ed in laboratorio senza attrezzatura di macchinario azionato da forza motrice, e senza impiego di salariati di età superiore agli anni 21, eccezione fatta per i parenti del titolare entro il terzo grado. L'esenzione ha la durata di un quinquennio, ove il laboratorio venga attrezzato con macchinario azionato da forza motrice.

ART. 2.

Per beneficiare della esenzione di cui all'articolo precedente gli interessati, sempre che ricorrano le predette condizioni debbono presentare domanda all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.